

TRATTATO DEI NUOVI DANNI

Diritto da
PAOLO CENDON

VOLUME QUARTO

**DANNI DA INADEMPIMENTO
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
LAVORO SUBORDINATO**

Disponibile anche
in E-BOOK

CEDAM

CAPITOLO DICIASSETTESIMO

I DANNI ARRECATI ALLA CASALINGA

(PAOLO DONADONI)

SOMMARIO: 1. La nozione di «casalinga». – 2. Contributi della giurisprudenza sulla natura patrimoniale dei danni arrecati alla casalinga. – 3. Spunti per una riflessione sui profili non patrimoniali dei danni arrecati alla casalinga. – 4. Onere della prova e quantificazione del risarcimento.

Legislazione l. 9.12.1977, n. 903 – l. 3.12.1999, n. 493 – d. lgs. 26.3.2001, n. 151 – d. lgs. 8.9.2005, n. 209.

Bibliografia Marzotta 2002 – Liberati 2005 – Donadoni 2007 – Bilotta-Ziviz 2009 – Crovetto 2009 – Maberino-Peloso 2009 – Monateri 2009 – Franzoni 2010 – Leonardi 2010.

1. La nozione di «casalinga».

Occorre anzitutto rilevare come la nozione identificata dal vocabolo «casalinga» sia variata nell'ordinamento giuridico, poiché rappresenta il risultato recettivo dell'evoluzione di usi e costumi nonché di un progressivo – e contestuale – incremento di tutele da parte di legislatore e giurisprudenza.

Fin dal 1995 la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'attività casalinga come attività lavorativa (in Corte Cost. 19.1.1995, n. 28, si legge che quella della casalinga è «attività lavorativa [...], non retribuita, ma costituente indubbiamente un contributo al buon andamento della famiglia»). Dal 1° gennaio 1997 è stato istituito presso l'Inps un fondo pensioni per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (cfr. *www.inps.it* alla voce *Fondo casalinghe*). Il legislatore ha riconosciuto e protetto il ruolo della casalinga con la l. 3.12.1999, n. 493, prevedendo l'assicurazione obbligatoria per i c.d. «infortuni domestici». Il Consiglio di Stato con sentenza 9.9.2008, n. 4293 ha sostanzialmente equiparato la casalinga ad una lavoratrice non dipendente (in riferimento all'applicazione dell'art. 6 *ter*, l. 9.12.1977, n. 903, oggi art. 40 del testo unico di cui al d. lgs. 26.3.2001 n. 151) rilevando che «numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice». Proposte di legge presentate in Parlamen-

to a partire dagli anni ottanta hanno profilato l'idea che lo Stato corrisponda uno stipendio alle casalinghe. È sorto il Movimento Italiano Casalinghe (siglato MO.I.CA), associazione ONLUS, APS, ONG, con sede legale a Brescia. Vengono organizzati *master* per *Home Manager*, volti a conferire un titolo di specializzazione in competenze organizzative per la gestione della casa, con riguardo ai lavori domestici ed al benessere psico-fisico dei componenti della famiglia. Vi sono forme di finanziamento agevolato espressamente dedicate alle casalinghe (tendenzialmente mutui per piccole somme). Molte le riviste che hanno ad oggetto la casa e lo svolgimento delle faccende domestiche.

Si tratta di alcuni dati fattuali utili per tratteggiare un quadro dell'odierna nozione giuridica del vocabolo «casalinga».

Il valore sociale ed economico che il ruolo della casalinga riveste può ritenersi dimostrato dal fatto che nel 2007 il valore annuale del lavoro familiare era calcolato equivalente ad un terzo del prodotto interno lordo italiano.

2. Contributi della giurisprudenza sulla natura patrimoniale dei danni arrecati alla casalinga.

Copiosa giurisprudenza della Suprema Corte in sede di responsabilità civile riconosce il danno arrecato alla casalinga qualificandolo come danno di tipo «patrimoniale», in base al fatto che:

«La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa»
(Cass. 19.3.2009, n. 6658, *RCP*, 2009, 5, 467).

«Costituisce ormai patrimonio della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la casalinga, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche ma si estende al coordinamento (in senso lato) della vita familiare; sicché, costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee»
(Cass. 13.1.2005, n. 572, *Danno e Resp.* 2005, 5, 564).

Sotto il profilo del *quantum* risarcitorio per il calcolo del reddito figurato, si propone l'applicazione del criterio posto dall'art. 137, 3° co., d. lgs. 8.9.2005, n. 209, vale a dire il triplo della pensione sociale (già in precedenza, cfr. Cass. 10.9.1998, n. 8970), o, in alternativa, si propone di rapportarsi

al costo medio della retribuzione dei prestatori di lavoro domestico (quale figura professionale affine, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro) sul quale operare una correzione in base alle caratteristiche del caso concreto (cfr. Cass. 13.1.2005, n. 572; Cass. 28.9.2004, n. 19387; Cass. 11.12.2000, n. 15580; Cass. 6.9.1997, n. 10923). Sotto quest'ultimo profilo, infatti, occorre considerare che:

«Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza delle lesioni è pecuniariamente valutabile come danno emergente (art. 1123 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), e può esser liquidato, anche in via equitativa, e pur nell'ipotesi in cui la stessa fosse già solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i compiti della medesima sono più ampi e più intensi, e con maggiori responsabilità di quelli espletabili da un prestatore d'opera dipendente [...], e quindi il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, deve tener conto di tutte le peculiarità del caso concreto raffrontando la globale situazione domestica prima e dopo il danno subito» (Cass. 28.9.2004, n. 19387, *AGCSS*, 2006, 1, 75).

Per un congruo inquadramento della fattispecie si rendono necessarie alcune considerazioni (che dovranno essere tenute a mente anche per la verifica del profilo non patrimoniale di detto danno, di cui *infra* par. 3).

– La titolarità del diritto risarcitorio viene riconosciuta alla casalinga sia nell'ambito di un nucleo familiare coniugale sia nell'ambito di una stabile convivenza (cfr. Cass. 20.10.2005, n. 20324; Cass. 11.12.2000, n. 15580).

– L'evoluzione dei costumi consente di riconoscere la condizione di casalinga anche in capo ad una persona di sesso maschile (cfr. Cass. 3.3.2005, n. 4657).

– La figura della casalinga, e la titolarità del correlato diritto risarcitorio, vengono riconosciuti anche ad un soggetto «single» che gestisce la propria unità abitativa, si occupa delle faccende domestiche, spolvera arredi e suppellettili, lava e stira la biancheria, cucina i pasti, etc. (cfr. Cass. 3.3.2005, n. 4657).

– Se la casalinga svolge anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo non perde il diritto al risarcimento del danno quale casalinga, ma occorre tuttavia considerare tale circostanza al fine di valutare la sua incidenza in termini di riduzione dell'attività di assistenza e cura ai famigliari (cfr. Cass. 12.9.2005, n. 18092).

– La condizione lavorativa di casalinga deve costituire oggetto di specifica prova che grava sul danneggiato il quale abbia formulato la domanda processuale per il risarcimento del danno (così Franzoni, 2010, 460).

Tale danno patrimoniale viene ritenuto risarcibile anche in favore dei congiunti nell'ipotesi di decesso della casalinga. La Suprema Corte ha infatti affermato il principio secondo cui:

«In caso di morte della casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assi-

stenza da essa fornite perché queste prestazioni, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente [...] sia, e soprattutto, il principio che impone di presumere il predetto pregiudizio economico anche nei casi in cui il convivente fosse solito avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i compiti del medesimo sono più ampi e più intensi, e con maggiori responsabilità di quelli espletabili da un prestatore d'opera dipendente [...] la cui presenza influisce solo sulla misura del danno risarcibile per la morte (o l'invalidità) del convivente casalingo, non sulla esistenza del danno» (Cass. 24.8.2007, n. 17977, *AGCSS*, 2008, 7-8, 683).

«Tale danno [...] si concreta nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni attinenti alla cura, alla educazione ed alla assistenza cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare stesso, prestazioni che sono economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro della donna casalinga, lavoro, peraltro, caratterizzato da un ineguagliabile senso di responsabilità, nonché da spirito di generoso adempimento dei doveri e di moglie e di madre che le competono nella gestione della comunità familiare» (Cass. 3.11.1995, n. 11453, *RCP*, 1996, 957).

3. Spunti per una riflessione sui profili non patrimoniali dei danni arrecati alla casalinga.

Costituisce tuttavia oggetto di interesse verificare se possano emergere profili non prettamente patrimoniali nelle conseguenze del danno arrecato ad una casalinga, qualora l'evento presenti per l'appunto ripercussioni impeditive all'espletamento delle funzioni domestiche.

Tendenzialmente la giurisprudenza propende per far coincidere il danno non patrimoniale della casalinga con il profilo salutistico connesso al pregiudizio biologico (parlano di danno patrimoniale come autonomamente risarcibile rispetto a quello biologico – e quindi, deve intendersi, anche viceversa –, ad es., Cass. 19.3.2009, n. 6658; Cass. 20.10.2005, n. 20324; Cass. 9.2.2005, n. 2639).

L'*iter* della giurisprudenza è stato quello di emancipare il danno patrimoniale della casalinga dal danno biologico. Leggasi, dieci anni addietro: «non ha senso, anzi ha un preciso senso riduttivo del danno, il volere inquadrare questa componente "reddituale" ancorché non monetariamente valutabile come merce, nell'ambito del danno biologico, che si fonda sulla diversa e primaria tutela della salute» (Cass. 11.12.2000, n. 15580).

La nuova frontiera risiede invece nell'emancipare il danno non patrimoniale della casalinga dal pregiudizio biologico *ex art. 32 Cost.*

Infatti, poiché le sezioni unite della Suprema Corte (con le quattro sentenze «gemelle» del novembre 2008: Cass., sez. u., 11.11.2008, n. 26972 – nel seguito ne verranno citati estratti indicandola semplicemente come «la sentenza»; Cass., sez. u., 11.11.2008, n. 26973; Cass., sez. u., 11.11.2008, n. 26974; Cass., sez. u., 11.11.2008, n. 26975) hanno chiarito che nell'unica categoria del danno non patrimoniale rientrano quali voci descrittive il danno biologico (*ex*

art. 32 Cost.) ma altresì il danno morale e quello ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale, il danno patito dalla casalinga non pare francamente circoscrivibile – in astratto, a prescindere dalla configurazione del singolo caso (in cui, ad es., potrebbe neppure emergere un danno di carattere non patrimoniale) – alla sola lesione psico-fisica.

Occorre tuttavia precisare come le sezioni unite abbiano notevolmente ristretto la soglia di accesso alla risarcibilità *ex art.* 2059 c.c., dato che anziché di «interessi di rango costituzionale» (Cass. 31.5.2003, n. 8827) o di «valori della persona costituzionalmente garantiti» (Cass. 19.8.2003, n. 12124), come avveniva in precedenza, hanno circoscritto l'ambito della risarcibilità ai soli «diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione» (§ 2.7. della sentenza) ovvero, con contestuali formulazioni, affini nella dicitura ed identiche nella sostanza, ai «specifici diritti inviolabili della persona» (§ 2.8. della sentenza) od ai «diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione» (§ 2.14. della sentenza) od ai «diritti costituzionalmente inviolabili della persona» (§ 3.5. della sentenza).

Data la riconfigurazione della categoria del danno non patrimoniale, ed assunta l'ermeneutica nomofilattica delle sezioni unite del 2008 (considerato, quindi, che si tratti di «*voci*», non subcategorie, identificative di «*pregiudizi*», non danni), occorre verificare se nell'ipotesi assunta in esame sia ravvisabile la lesione di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale.

La giurisprudenza ha sempre fondato la natura patrimoniale del danno sulla referenza degli artt. 4 e 37 Cost., che tutelano – rispettivamente – la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti della donna lavoratrice (es. leggesi Cass. 13.1.2005, n. 572: «Il fondamento di tale diritto è di natura costituzionale, basandosi sui principi di cui agli artt. 4 e 37 Cost.»). A tal riguardo svolgiamo due considerazioni. Anzitutto detti articoli possono fornire referenza anche per profili non patrimoniali di danno (l'attività casalinga della donna, infatti, si potrebbe ritenere espressione di quella «essenziale funzione familiare» citata dall'art. 37, 1° co., Cost., in cui la conservazione qualitativa dell'abitazione e la gestione delle esigenze del nucleo familiare costituiscono funzioni fondamentali del menage quotidiano), ed inoltre è forse possibile reperire ulteriori disposizioni normative di rango primario in grado di esplicitare la loro efficacia in tema di danno arrecato alla casalinga. Approfondiamo tali considerazioni.

Dalla carta costituzionale emerge come il lavoro costituisca fondamento della repubblica (art. 1 Cost.: siamo quindi nel novero dei «Principi fondamentali») e, contemporaneamente, diritto garantito ai cittadini (artt. 4, 35, 36 Cost.).

«In realtà i padri costituenti attribuiscono al “lavoro” un'importanza così preminente, nella nuova società a base democratica, da farne addirittura fondamento della Repubblica»
(Marzotta 2002, 11).

L'impianto costituzionale pone infatti il lavoro, e dunque il lavoratore, al centro dell'ordinamento, sicché possiamo derivarne che la menomazione del diritto al lavoro legittimamente esercitato da una persona rappresenti violazione di un suo diritto inviolabile, poiché espressione di una fondamentale dimensione della sua esistenza (il che, ovvio, non implica – di contro – che il singolo possa avanzare la pretesa sociale di un lavoro, prospettiva di tutt'altra sorta e con implicazioni affatto assimilabili).

«L'attività lavorativa da sempre costituisce lo strumento attraverso il quale l'uomo partecipa alla realtà sociale e realizza se stesso ed il proprio progetto di vita»
(Crovetto 2009, 2371).

«Il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme". Si tratta di una specie di attività lavorativa che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono»
(Corte Cost. 19.1.1995, n. 28).

Se pertanto consideriamo in oggi pacificamente riconosciuta dalla Suprema Corte l'attività della casalinga come attività lavorativa (come abbiamo verificato, nella giurisprudenza citata si ragiona esplicitamente in termini di «riduzione della propria capacità lavorativa»), la privazione della possibilità di esercitare tale attività costituisce lesione del suo diritto al lavoro.

«Se il danno esistenziale è la compromissione delle attività realizzatrici della persona, e se il lavoro è il luogo ove tali attività realizzatrici trovano la principale fonte di applicazione, è fuor di dubbio che moltissimi aspetti del mondo del lavoro [...] assumono anche implicazioni non patrimoniali meritevoli di un eventuale risarcimento del danno»
(Liberati 2005, 223).

Il danno riguarda «i beni della persona, che è composta di integrità psicofisica, ma anche di capacità produttiva, di dignità di sofferenza psicologica» (così, proprio con riferimento al risarcimento dei danni patiti da una casalinga in conseguenza di sinistro stradale, Cass. 11.12.2000, n. 15580). La rilevanza dell'attività lavorativa emerge peraltro con immediatezza, anche a meno livello di constatazione fattuale, qualora si considerino – ad es. – la quantità di tempo (ore della giornata) che tendenzialmente una persona vi dedica, l'importanza che la persona attribuisce al successo nel lavoro per il processo di realizzazione personale, e la soddisfazione o, viceversa, la frustrazione che ne possono derivare.

Occorre rendersi consapevoli del fatto che «il lavoro può essere in sé portatore di elementi psicologici utili alla realizzazione personale» (Maberino-

Peloso 2009, 463); esso infatti concerne gli aspetti dinamico-relazionali della persona, tendenzialmente ricollegati – in via generale – all’ambito di tutela degli artt. 2 e 13 Cost.

Nel quadro del pregiudizio alla realizzazione personale della casalinga vengono quindi posti in luce sia l’impossibilità concreta dell’attività come lesione del diritto al lavoro sia le conseguenze «esistenziali» (anche psicologiche) di tale impossibilità sulla percezione dell’identità personale, del sé nella sua realizzazione dinamica, all’interno della comunità sociale e, prim’ancora, familiare.

«Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia sono infatti diritti fondamentali della persona»
(Corte Cost. 19.1.1995, n. 28).

Si abbia riguardo alla frustrazione di una moglie-madre casalinga che non sia più in grado di svolgere in prima persona quelle attività (di conduzione e gestione dell’abitazione, con tutti gli adempimenti connessi) necessarie per consentire ai coniugi di intrattenere quella vita sociale che ruota attorno al fulcro dell’unità abitativa (ad es. invitando in casa amici per pranzi o cene), e per consentire ai figli di invitare in casa gli amici per studiare, fare merenda, giocare, organizzare feste. Se proviamo a separare il valore redittualizzare dell’attività della casalinga (già oggetto dell’eventuale risarcimento di un danno patrimoniale) per coglierne invece la precipuità umana del ruolo e delle funzioni, emergono i profili di natura esistenziale legati al quotidiano coniugale e genitoriale (che comprende anche il dato economico, certo, ma non in quanto danno in sé, bensì quale compito gestionale della casalinga, da assumersi quindi con valore descrittivo del ruolo e delle attività proprie della casalinga: ad es. per la tenuta della contabilità relativa a entrate/uscite dell’economia familiare).

Inoltre, l’impossibilità di crescere in prima persona i propri figli, di assistere gli anziani in casa, anziché riferirli all’ospedale anche per patologie passeggere che potrebbero trovare assistenza in famiglia tra i propri cari, sono privazioni che – sul piano sociale – si traducono in un incremento di costi per la comunità, e – sul piano personale – rappresentano la menomazione di una capacità educativa ed assistenziale da cui possono derivare avvilitamento ed umiliazione spirituale.

È quest’ultimo profilo che merita particolare riguardo, dato che la lesione dei diritti della famiglia beneficia di una copertura costituzionale che la dottrina, e la stessa giurisprudenza delle sezioni unite (cfr. § 2.7. della sentenza, in cui si parla espressamente di «tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia»), qualificano espressiva di diritti inviolabili, dunque idonea ad attraversare indenne le lame del criterio selettivo. La risarcibilità del pregiudizio dipende anzitutto dalla natura del diritto leso (scelta per cui hanno optato le sezioni unite del 2008 nella sistematizza-

zione della categoria del danno non patrimoniale, criticata ad es. in Bilotta-Ziviz 2009, 132 ss.), mentre le conseguenze pratiche, le concrete ripercussioni, rilevano soltanto una volta che sia stata accertata la lesione di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale. Come a dire: affinché il danno non patrimoniale sia risarcibile, prima si accerta la lesione del diritto protetto, poi si verificano le conseguenze di tale lesione.

D'altronde il criterio indicato dalle sezioni unite per parametrare l'invio- labilità dei diritti dotati di copertura costituzionale è il «sentire sociale». Leggasi: «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (§ 2.14. della sentenza). Orbene la nozione odierna di casalinga è quella che già abbiamo verificato in apertura (*ut supra* par. 1) e di cui ha dato conto la giurisprudenza in tema di danni patrimoniali (*ut supra* par. 2).

Quindi, se è vero che «il coinvolgimento della persona nello svolgimento di un'attività lavorativa fa sì che non solo il suo fisico, ma anche lo stato emotivo ed affettivo, le aspettative e tutti gli altri valori della personalità ne siano, direttamente o indirettamente, toccati» (Crovetto 2009, 2376), è altresì vero che nell'attività della casalinga emerge addirittura un *quid pluris*.

Si leggeva pocanzi (Cass. 6.11.1997, n. 10923) che il ruolo della casalinga «si estende alla direzione ed al coordinamento della vita familiare» e (in Cass. 3.11.1995, n. 11453) che la condizione della casalinga implica un lavoro «caratterizzato da un ineguagliabile senso di responsabilità, nonché da spirito di generoso adempimento dei doveri e di moglie e di madre che le competono nella gestione della comunità familiare». Alla stessa si attribuiscono

«una serie di prestazioni attinenti alla cura, alla educazione ed alla assistenza cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare»
(Cass. 3.11.1995, n. 11453).

Vengono in luce, quindi, anche i principi costituzionali relativi agli artt. 29, 30, 31 Cost. che riconoscono i diritti della famiglia, compresa la tutela della genitorialità.

A riprova di ciò l'art. 37, 1° co., Cost. prevede che per la donna lavoratrice «le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare» (e pertanto, con le parole della Suprema Corte, la Carta costituzionale «espressamente prevede il ruolo della lavoratrice/casalinga», Cass. 11.12.2000, n. 15580), in combinato disposto con l'art. 143, 3° co., c.c. ove prevede che «entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in rela-

zione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».

Emerge il profilo «esistenziale» del danno non patrimoniale arrecato alla casalinga, che involge non soltanto l'articolato costituzionale relativo alla tutela del lavoro bensì anche, in addizione e sinergia, i diritti inviolabili della famiglia. La casalinga esercita il suo diritto al lavoro in un contesto peculiare: la famiglia. Si tratta di un dato fattuale di notevole rilevanza giuridica. Arrecare nocumento all'attività della casalinga, pertanto, non esaurisce le sue conseguenze nocive nei confronti del pregiudizio all'attività lavorativa in sé considerata, asetticamente, ma implica un nocumento che si estende allo squilibrio degli assetti famigliari, una sostanziale alterazione dei rapporti coniugali e/o genitoriali, con lesione alla realizzazione personale: l'avvilimento e l'umiliazione derivanti dall'incapacità di gestire il *domus familiae*, di preservare l'autonomia della famiglia. Mi pare che su questo orizzonte si stagli con nitidezza il rango costituzionale primario dei diritti coinvolti.

Ancora due considerazioni.

Anzitutto occorre constatare come non risulti dirimente lo svolgimento dell'attività casalinga in un contesto familiare coniugale ovvero, piuttosto, nell'ambito di una stabile convivenza *more uxorio* (secondo il lessico prediletto dalla Corte Costituzionale) o di una famiglia di fatto (secondo un'espressione più divulgativa consueta presso gli organi di informazione).

Inoltre, come già rilevato in altra sede (Donadoni 2007, 1506-1512, in allora con specifico riferimento al c.d. «danno esistenziale»), non pare sussistano né ragionevolezza logica né motivi giuridici per negare una dimensione anche (esclusivamente) transeunte al danno non patrimoniale a diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale, quando ciò è pacificamente ammesso (da giurisprudenza consolidata) per il danno biologico, ed ora anche per il danno morale (secondo le sezioni unite del 2008, «la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo», e ciò in esplicito contrasto con Corte Cost. 11.7.2003, n. 233, secondo cui, invece, il danno morale era da intendersi quale «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima»).

Par chiaro pertanto, per il risarcimento del danno non patrimoniale della casalinga, che il profilo biologico non possa ritenersi esaustivo, poiché la fattispecie si presenta di più ampio respiro, e che in riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale si dovrà verificarne sia la dimensione temporanea sia quella permanente.

Permangono d'altronde tutte le difficoltà relative ad un chiaro discernimento tra le voci del pregiudizio non patrimoniale, tra definizioni legislative e definizioni giurisprudenziali, e ciò si palesa con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra il pregiudizio biologico e quello morale, in specie ove il primo si riferisca ad un bene salute tendenzialmente identificabile in

uno stato di benessere onnicomprensivo o il secondo si intenda in termini di sofferenza soggettiva derivante dalle menomazioni subite (cfr., ad es., le perplessità di Monateri 2009, 255).

4. Onere della prova e quantificazione del risarcimento.

Come desumiamo dalle quattro sentenze «gemelle» del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema Corte, l'onere della prova, incombente sul proponente la domanda risarcitoria, potrà essere adempiuto – in relazione all'*an debeatur* – per i pregiudizi morali e ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale tramite ricorso alla prova documentale, testimoniale e presuntiva, poiché solo per il pregiudizio biologico è richiesto lo specifico ricorso all'accertamento medico-legale. Stanti le peculiari attività svolte dalla casalinga, e la contestualizzazione delle stesse, pare ragionevole che i testimoni si reperiscano più agevolmente tra familiari (salvo che non si pongano anch'essi quali titolari *iure proprio* di pretese risarcitorie derivanti dal danno alla casalinga) e parenti.

Vero è che non si tratta di un danno *in re ipsa*, poiché (e sul punto le sezioni unite sono state perentorie) del pregiudizio ai diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale occorre fornire prova concreta, tuttavia nella fattispecie della casalinga può ritenersi che l'onere di allegazione e di prova del danneggiato si possa esaurire nella dimostrazione delle mansioni precedentemente svolte e della loro attuale impossibilità di svolgimento o significativa diminuzione.

Sotto il profilo, invece, del *quantum debeatur*, il caso in esame non si sottrae dal dibattito relativo alle modalità di calcolo dei danni non patrimoniali, i quali, nella voce di pregiudizio quivi contemplata, non potranno che risultare per lo più affidati alla valutazione equitativa del giudice.

INDICE BIBLIOGRAFICO

BILOTTA F.-ZIVIZ P.

2009 *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, Zanichelli.

CROVETTO M.

2009 *Diritto al lavoro e danno esistenziale*, in P. Cendon, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. II, tomo III, Torino, Utet, pp. 2369-2379.

DONADONI P.

2007 *Danno esistenziale temporaneo: qualche punto interrogativo su alcune recenti decisioni*, in *RCP*, n. 6, pp. 1506-1512.

FRANZONI M.

2010 *Il danno risarcibile*, Giuffrè, Milano.

LEONARDI A.

2010 *Il danno patrimoniale alla persona: in particolare, alla casalinga, al minore, allo studente disoccupato*, in RCP, n. 4, pp. 753-775.

LIBERATI A.

2005 *Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano.

MABERINO C.-PELOSO P.F.

2009 *Profili psicologici della realizzazione personale*, in P. Cendon, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. II, tomo I, Utet, Torino, pp. 453-469.

MARZOTTA O.

2002 *Diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano.

MONATERI P.G.

2009 *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, pp. 247-256.